



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Vittorio Emanuele III°, 1 – Tel 06/999120211

Ordinanza n. 17 del 08. 08. 2019

Oggetto: Manifestazione “San Lorenzo sotto le stelle” del 10.08.2019 - Divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in lattine e bicchieri di vetro ed in bottiglie o confezioni di vetro.

IL SINDACO

PREMESSO che è stato organizzato per la serata del 10 agosto 2019 l'evento “San Lorenzo sotto le stelle”;

CONSIDERATE le presenze registrate nelle scorse edizioni, la natura della manifestazione;

CONSIDERATA la necessità di limitare il consumo di bevande in contenitori in vetro e lattine in ragione della loro potenziale pericolosità nonché al fine di evitare l'abbandono degli stessi presso le aree interessate dall'evento;

RITENUTO, pertanto sussistere la necessità di porre in essere azioni a tutela della sicurezza delle persone e finalizzate a preservare l'ambiente;

VISTI:

- l'art. 50, comma 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato ed integrato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48, ai sensi del quale il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile ed urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- l'art. 50, comma 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato ed integrato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48, ai sensi del quale il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto del 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile ed urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

VIETA

- 1) **A CHIUNQUE, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, nell'area di pertinenza della manifestazione, di vendere per asporto bevande in bottiglia, bicchieri e contenitori in vetro ed in lattine, dalle ore 20,00 di venerdì 10 agosto 2019, sino alle ore 6,00 di sabato 11 agosto 2019;**
- 2) **A CHIUNQUE, di introdurre bottiglie o altri contenitori di vetro e lattine nell'area di svolgimento della manifestazione.**

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro ed in lattine, all'interno dei locali.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- al Comando dei Carabinieri di Trevignano Romano;
- al Comando di Polizia Municipale;
- alla Guardia di Finanza.

Agli agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

L'inottemperanza a quanto previsto nel presente provvedimento, costituirà violazione ai sensi dell'art. 650 del C.P.



IL SINDACO

Dott.ssa Claudia Maciucchi